

dar credito anch'essi alla « catena di lavorazione » ideata da Honoré e Rodger, non vi sia stato ancora uno, dico uno, che sia riandato alla storia agitata di quegli anni e si sia chiesto se e quanto abbia intralciato, ad esempio, l'attività della commissione la ben nota rivolta di Nika.

#### POSTILLA SECONDA: UN PRECEDENTE TEODOSIANO?

Nello scorrere gli *Estudios de derecho romano en honor de Alvaro d'Ors* (1987), dei quali ho già fatto cenno in *Labeo* 34 (1988) 250, mi sono fermato su un articolo di Bernardo Albanese dal titolo *Sul programma legislativo esposto nel 429 da Teodosio II* (123 ss.): saggio di grande chiarezza e sobrietà, che va segnalato ad esempio, secondo il mio modesto parere, di come possa essere utile la rilettura, se fatta da un sagace e paziente esegeta, di un testo pur letto in precedenza, da altri, innumerevoli volte.

Il testo in esame è il notissimo CTh. 1.1.5 (Theod. et Valent. AA. ad Senatum, a. 429), cioè quello estratto dalla costituzione in cui Teodosio II, parlando anche a nome di Valentiniano III, tracciò il primo e più ambizioso programma (rimasto inattuato e sostituito nel 435 da propositi più modesti) della sua codificazione. Non seguirò passo passo l'a. nella sua attenta esegesi, che è tutta da leggere, e mi limiterò alla discussione dedicata al brano in cui l'imperatore, dopo aver prescritto (chiaramente) che si compilasse un codice contenente tutte le *leges generales* (anche non più vigenti) da Costantino a lui e dopo aver stabilito (più confusamente) che da questo codice, nonché dai precedenti codici Gregoriano ed Ermogeniano, si traesse un codice del solo diritto vigente, facendo leva, peraltro, anche sui *tractatus* e sui *responsa dei prudentes*, dichiara: *Ad tanti consummationem operis et contexendos codices (quorum primus omnium generalium constitutionum diversitate collecta nullaque extra se, quam iam proferri liceat praetermissa inanem verborum copiam recusabit, alter omni diversitate exclusa magisterium vitae suscipiet) deligendi viri sunt singularis fidei, limatioris ingenii, qui, cum primum codicem nostrae scientiae et publicae auctoritati obtulerint, adgre-dientur alium, donec dignus editione fuerit, pertractandum.*

In queste parole, nota giustamente l'Albanese, il secondo tra i due *codices*, che l'imperatore si propone di commettere all'impegno di uomi-

\* In *Labeo* 35 (1989) 267 s.

ni singolarmente affidabili e dall'ingegno raffinato, non è figurato o figurabile come qualcosa che sia davvero una antologia di *leges* e di *iura* vigenti (così come, argomentando dai periodi precedenti, buona parte dei giusromanisti opinano), ma si profila piuttosto come una compilazione unitaria (sul tipo di quelle che saranno più tardi le *Institutiones* giustinianee), la quale, « eliminata ogni varietà di diritto, avrà il compito di assumere un ruolo di pratica direzione della vita (dei destinatari) ». Donde la congettura finale che il « *codex quod magisterium vitae suscipiet* » altrimenti non fosse concepito dall'imperatore che « come un'opera legislativa consistente in una raccolta di regole pratiche . . . elaborate facendo tesoro dei codici Ermogeniano e Gregoriano, della raccolta di costituzioni generali messa in cantiere dallo stesso Teodosio e delle opere di giuristi classici ».

Congettura, osservo qui io, che da un lato mi fa rinunciare alle certezze altrove enunciate (cfr. A. Guarino, *Storia del diritto romano*<sup>7</sup> [1987] n. 263), ma dall'altro lato mi sembra, se non proprio contraddetta, quanto meno indebolita dai termini in cui Teodosio si esprime nel periodo precedente, là dove dice che il suo proposito è di trarre il suo codice di diritto vigente « *ex his . . . tribus codicibus et per singulos titulos cohaerentibus prudentium tractatibus et responsis* ».

La verità è insomma, a mio avviso, che Teodosio, nel redigere la costituzione del 529, ancora non aveva chiaro egli stesso come sarebbe stato precisamente strutturato il *codex* da servire come *magisterium vitae* (se come antologia di *leges* e di *iura* o come testo legislativo omogeneo). Tutto sarebbe stato precisato e definito il giorno in cui fosse stato portato a termine e sottoposto alla valutazione sua e delle altre pubbliche autorità il primo codice, perché solo allora la commissione da lui nominata avrebbe potuto e dovuto affrontare l'impresa della redazione del *Paliius codex*.

#### POSTILLA TERZA: PICCOLI PASSI IN AVANTI?

Forse non si tratta dell'ultimo suo articolo. Forse altri ve ne sono sotto i torchi o ancora in manoscritto. Sperabilmente, il secondo volume della sua *Römische Rechtsgeschichte* è in istato tale di avanzata elaborazione da poter essere completato ed edito al più presto da qualcuno dei suoi valorosi allievi. Certo è che l'ultimo saggio personalmente in-

\* Inedito.